



COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.62

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2023 CHE COSTITUISCE VARIAZIONE AL PIAO 2024/2026.

L'anno duemilaventiquattro addì quattordici del mese di novembre alle ore tredici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TACCA ENRICA - Sindaco	Sì
2. VALMACCO HELENIO - Vice Sindaco	Sì
3. GUITTINI DOMENICO - Assessore	Sì
4.	
5.	
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Federica Ferraro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Con l'approvazione del regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale, entrato in vigore dal 28.05.2022 a seguito di pubblicazione della deliberazione CC n. 5 del 28.04.2022, il segretario verbalizzante dà atto che il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore Guiffini partecipano alla seduta tramite audio-videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";

– l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";

– l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";

– l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n. 45 del 05.11.2021 è stato approvato il "Programma Triennale Fabbisogni di Personale - Aggiornamento a seguito DPCM 17.03.2020";

- con deliberazione n. 33 del 08.07.2022 è stato aggiornato il piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 a seguito dell'approvazione del rendiconto 2021;

- con deliberazione n. 45 del 19.07.2023 è stato aggiornato il piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 a seguito dell'approvazione del rendiconto 2022;

Visti il bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, annualità 2024, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2023 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.11.2023, esecutive ai sensi di legge;

Tenuto conto che:

- con deliberazione del C.C. n. 6 del 30.04.2024 è stato approvato il Rendiconto di gestione anno 2023;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 09.04.2024 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – art. 6 D.L. n. 80/2021 per gli anni 2024/2026;

Dato atto che l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 e succ. m. e i., ha introdotto significative novità al

regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che *“i Comuni possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica”*;

Dato atto che in data 17 marzo 2020 è stato adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, il decreto avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020;

Rilevato che il predetto decreto definisce le modalità di calcolo della spesa del personale e le voci di entrata corrente da utilizzare, nonché alla Tabella 1 i valori soglia di massima spesa del personale e alla Tabella 2 le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, da utilizzare per le assunzioni successive al 20 aprile 2020;

Vista la “circolare sul decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, attuativo dell’art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni” adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno;

Considerato che, in tale ambito, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall’art. 1, comma 557 – spesa media triennio 2011/2013;

Visto il D.L. n. 34/2019 e richiamato in particolare l’art. 33, come modificato dalla Legge n. 160/2019 e dalla Legge n. 8/2020 di conversione del D.L. n. 162/2019, che introduce nuovi principi e nuovi parametri di riferimento in materia di programmazione delle assunzioni, da effettuarsi tenuto conto della sostenibilità finanziaria della spesa di personale, in ragione della sua percentuale di incidenza sulle entrate correnti, da sottoporre a verifica sulla base di valori-soglia indicati dalla legge;

Visto il D.M. 17.03.2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27.04.2020, che ai sensi del succitato art. 33, comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, e ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei valori soglia;

Preso atto che, con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 19.8.2023, è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale 2023/2025, che costituisce variazione al PIAO 2023/2005, tenendo conto dei valori soglia di cui al D.L. 30.04.2019, n. 34 calcolati sulla base dei Rendiconti già approvati a quella data e pertanto sulla base dei Rendiconti 2020-2021-2022;

Rilevata la necessità di provvedere all’aggiornamento del Piano integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, sez 3.3 PTFP, per tenere conto dei nuovi fabbisogni di personale e dell’aggiornamento del calcolo dei limiti della spesa del personale, a fronte dell’approvazione, con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2024, del rendiconto relativo alla gestione dell'esercizio 2023;

Rilevato che il posizionamento del Comune di Cavaglio d'Agogna, rispetto al valore soglia, è il seguente:

- Ente fascia B) popolazione tra 1000 e 1999 abitanti (valore soglia 28,60%)
- Spesa personale 2023 € 216.609,18=;
- Entrate correnti medie (2021/2022/2023) al netto FCDE (previsioni assestate 2023) € 832.056,31=;

Appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

Individuato l'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 28,60% (tabella 1 DM 17 marzo 2020) per le entrate correnti come sopra determinate da cui si desume:
 $€ 832.056,31 \times 28,60 \% = € 237.968,10$ spesa massimamente superabile (valore soglia) media entr. val. soglia € 237.968,10 – € 216.609,18 = € 21.358,92= incremento spesa massima tabella 1 spese massime personale ente;

Dato atto, come si evince dai conteggi sopra riportati, che il Comune di Cavaglio d'Agogna presenta un rapporto Spesa personale/Entrate correnti pari a 26,03% collocandosi, pertanto, al di sotto della soglia prevista per i Comuni di fascia B) con popolazione tra 1000 e 1999 abitanti per i quali la soglia limite è pari a 28,60%;

Dato atto, pertanto, che i margini assunzionali per assunzioni di personale a tempo indeterminato, per il 2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del DPCM 17/04/2020 consentono un incremento di spesa di personale di € 21.358,92;

Dato atto, inoltre, che, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del DPCM 17.04.2020, i margini di incremento annui per assunzioni di personale a tempo indeterminato, dal 2021 al 2024, applicando i valori percentuali previsti nella Tabella 2, allegata al DPCM 17.04.2020 rispetto alla spesa di personale del 2018 sono quelli indicati nella tabella sotto riportata:

Spesa personale 2018	Percentuale incremento	Anno	Importo	Totale
€ 196.119,24	35%	2024	€ 68.641,73	€ 264.760,97

Dato atto, infine, che l'art. 5, comma 2 del DPCM 17.04.2020 consente ai Comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DPCM;

Ritenuto di provvedere all'aggiornamento del P.I.A.O 2024/2026 sez 3.3 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) relativo al triennio 2023/2025 già approvato, all'interno del DUP, per tenere conto dei nuovi fabbisogni di personale e dell'aggiornamento del calcolo dei limiti della spesa del personale, a fronte dell'approvazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30.4.2024, del rendiconto relativo alla gestione dell'esercizio 2023, lasciando inalterata la programmazione ivi prevista;

Richiamati:

- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

Dato atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- la dotazione organica del personale rimane invariata ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;
- rispetta i vincoli di finanza pubblica inerenti il pareggio di bilancio;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

Considerato la dotazione organica e alla programmazione del fabbisogno sono compatibili con il rispetto degli obblighi normativi e i vincoli sulla spesa di personale e sugli equilibri economico-finanziari, giusto organigramma "Allegato A" alla presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le Aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 e conservato agli atti;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n. 101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- la Legge n. 68/1999;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così da costituirne parti integranti e sostanziali;

Con votazione espressa favorevolmente in forma palese ed unanime,

DELIBERA

1. DI APPROVARE e fare propri i contenuti della proposta così come formulata in premessa;
2. DI APPROVARE, conseguentemente, la modifica del D.U.P. 2024-2026 nella parte relativa al Programma triennale di fabbisogni di personale Assunzioni anno 2024-2026 e del P.I.A.O 2024/2026, sez. 3.3 PTFP, lasciando inalterata la programmazione ivi prevista;
3. DI PROVVEDERE all'aggiornamento del calcolo dei limiti della spesa del personale, a fronte dell'approvazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30.04.2024, del rendiconto relativo alla gestione dell'esercizio 2023;

4. DI APPROVARE il prospetto di Dotazione Organica con le previsioni del presente atto, qui allegato a formare parte integrante e sostanziale (Allegato A);
5. DI DARE ATTO che non vi sono eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
6. DI DARE ATTO che il fabbisogno risulta coerente con la programmazione finanziaria del bilancio di previsione 2024-2026 e che la stessa risulta coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa come richiamati in premessa;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai soggetti sindacali rappresentativi ai fini della prevista informazione sugli andamenti occupazionali dell'Ente;
8. DI PROVVEDERE alla successiva pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
9. DI PROVVEDERE, altresì, al successivo inserimento del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale aggiornato nell'apposita sezione del sito della RGS come prescritto dalla Circolare 18/2018;
10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, con il voto separato e favorevole di tutti i presenti, stante l'urgenza di disporre in merito.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
TACCA ENRICA

Il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Ferraro

Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 267/00

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
parere tecnico uff. Ragioneria	Favorevole	13/11/2024	rag. Maura Ferrari	
parere Contabile	Favorevole	13/11/2024	rag. Maura Ferrari	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cavaglio d'Agogna, li _____

Il Messo Comunale
Siniscalco Michele

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

➔ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

, li _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Ferraro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

➔ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Ferraro